

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2827 del 15/05/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - Campegine.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2937 del 15/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.15206/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** – Campegine.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6542 del 07/12/2017 adottata da ARPAE, rettificata con DET-AMB-2019-1754 del 8/04/2019, per la Ditta **"LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA S.C.A."** per l'impianto ubicato in Comune di Campegine – Via Razza Lago n.2 – Provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** avente sede legale in Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** – Provincia di Reggio Emilia, per i titoli ambientali inerenti l'attività di lavorazione e trasformazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano, svolta negli impianti ubicati in Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** – Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE con PG/59188 del 28/03/2024 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 03/10/2024 al PG/178362, in data 07/11/2024 al PG/200847 e in data 02/04/2025 al PG/62122;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento con modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che relativamente alla matrice scarichi idrici la Ditta comunica che:

- il "box provvisorio" citato nel precedente atto autorizzativo è ad oggi uno stabile definitivo avente all'interno gli spogliatoi per i dipendenti della Ditta; le acque reflue domestiche in uscita da tale stabile, recapitanti in acque superficiali al punto di scarico S2, non subiscono variazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- il tratto di rete fognaria aziendale che raccoglie le acque di lavorazione del locale salatoio è stato separato dalla linea della raccolta delle acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale al punto S3; le acque provenienti dal locale salatoio sono collettate in due serbatoi ubicati nel locale adibito a magazzino e smaltiti come rifiuto tramite ditta specializzata;

- la zona di lavaggio cisterne, posta in zona dedicata nell'area cortiliva, non è più utilizzata poiché non sono più effettuati i lavaggi, e le acque meteoriche ricadenti su tale superficie sono recapitate, tramite rete dedicata, al nuovo punto di scarico S4 in corpo idrico superficiale;
- il nuovo punto di scarico, denominato S4, di acque meteoriche dei pluviali e dell'area cortiliva di cui al punto precedente, recapitanti nel fosso poderale a lato dello stabilimento, non è soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;

Preso atto altresì della planimetria fognaria aggiornata acquisita al protocollo di Arpae n. n. 62122 del 02/04/2025;

Tenuto conto che gli interventi comunicati relativamente alla matrice acque si configurano come modifica ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013, procedendo pertanto ad aggiornamento della parte descrittiva e prescrittiva dell'Allegato 2 e Allegato 3 relativamente alla matrice acque;

Acquisiti:

- le relazioni tecniche di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia recante protocollo n.195085 del 29/10/2024 e n.68973 del 11/04/2025;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Novellara in data 23/10/2024 al protocollo n.191541.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" ubicato nel comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 3 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) che gli allegati della presente autorizzazione sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2017-6542 del 07/12/2017 adottata da ARPAE, rettificata con DET-AMB-2019-1754 del 8/04/2019, per la Ditta "LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA s.c.a." e rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive competente in data **26/01/2018** di cui resta valida la durata di 15 (quindici) anni.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività lavorazione e trasformazione latte per la produzione di parmigiano reggiano svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.5 – BRUCIATORE A GASOLIO A SERVIZIO DEL GENERATORE DI VAPORE PRESSURIZZATO DA 1140 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **30 Giugno 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **07 Luglio 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA A GASOLIO DA 2032 KW	3000	9	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	50 500 100	(*)(**)
E2	CALDAIA A GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI DA 28 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 47,8 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E4.1÷E4.2	RICAMBIO ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	BRUCIATORE A GASOLIO A SERVIZIO DEL GENERATORE DI VAPORE PRESSURIZZATO DA 1140 KW	1100	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	50 200 100	(*)
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							
(**) Il valore di emissione degli ossidi di zolfo si considerano rispettati se si utilizza un combustibile con un contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1 % in massa							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se

preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1 ed E5 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa;

3) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

4) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto **E1** ed **E5** devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

5) I controlli, che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 5.

6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

7) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

9) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

10) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

11) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

12) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento,

guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del

punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti di ARPAE con PG/59188 del 28/03/2024 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 03/10/2024 al PG/178362 e in data 7/11/2024 al PG/200847.

15) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La Ditta si occupa di lavorazione del latte per la produzione di Parmigiano Reggiano.

Nella documentazione presentata è riportato che ogni anno vengono lavorati oltre 2,5 milioni di litri di latte arrivando ad una produzione di circa 5000 forme all'anno.

Le acque reflue che si generano dal processo produttivo provengono dal lavaggio pavimenti e attrezzature, sono classificate come acque reflue industriali e sono scaricate in corpo idrico superficiale al punto S3.

E' stato considerato un quantitativo di acque di 17,3 mc/giorno pari a 6341 mc/anno, ovvero circa 0,085 mc di acque reflue per quintale di latte lavorato/anno.

Il carico organico in ingresso viene stimato per 30 Kg/gg pari a 500 AE.

L'impianto di trattamento è un depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi, dimensionato per 500 AE, costituito da:

- Pozzetto interrato per il sollevamento dei reflui
- Vasca di equalizzazione e bilanciamento portata areata da 17,9 mc, con diffusori a piattelli e sonda di livello per l'invio del liquame alla stazione di denitrificazione
- Vasca di denitrificazione da 13,3 mc
- Stazione di ossidazione costituita da 2 vasche di volume complessivo 89 mc
- Vasca di sedimentazione da 5,10 mc.
- Pozzetto di scarico
- Vasca fanghi di ricircolo da 6,5 mc
- Vasca di accumulo fanghi esistente (ex vasca raccolta liquami suini) da 804 mc

Il depuratore è dotato di segnalatore acustico e visivo di guasto nel quadro di controllo dell'impianto.

Lo scarico di tipo continuo ha una portata di progetto 0,865 mc/h per 20 ore/gg, ovvero portata media di 0,24 l/sec. Il volume scaricato massimo all'anno è pari a 6.341 mc.

Con la presente modifica la Ditta ha comunicato di recapitare, tramite propria rete fognaria indipendente, le acque provenienti dal locale salatoio, stimati in circa 78 litri/giorno e 24.000 litri/anno, in due serbatoi di stoccaggio, della capacità complessiva pari a 10.000 litri, ubicati nel locale adibito a magazzino, e successivamente smaltite come rifiuto da ditta specializzata ai sensi della normativa vigente di settore.

Con la documentazione integrativa acquisita al protocollo n. 62122 del 02/04/2025, la Ditta comunica inoltre che non sono più prodotti reflui dalle operazioni di lavaggio svolte nella zona esterna dedicata poiché l'attività di lavaggio cisterne a servizio delle porcilaie è stata dismessa da anni. Pertanto è stato previsto l'allacciamento dei pozzetti presenti in tale area alla rete di raccolta delle acque meteoriche, con recapito in corpo idrico superficiale nel nuovo punto di scarico S4 in corpo idrico superficiale. La Ditta ha ipotizzato inoltre l'installazione di un chiusino ermetico in corrispondenza di una delle due caditoie afferenti all' ex zona di lavaggio prevedendo la chiusura della condotta accessoria e del sistema di troppo pieno afferenti a tale linea, al fine di garantire una separazione adeguata delle linee preesistenti ed evitare la commistione delle reti.

Il serbatoio di stoccaggio del siero, situato in zona esterna, è dotato di un sistema di rifornimento a circuito chiuso collegato direttamente ai locali di lavorazione interni, garantendo l'assenza di sversamenti durante le fasi di ricarica e pompaggio dello stesso.

L'approvvigionamento idrico è da pozzo.

Il corpo idrico recettore è il fosso poderale adiacente all'impianto.

La planimetria di riferimento è la Tavola UNICA acquisita al protocollo n. 62122 del 02/04/2025.

Prescrizioni

1. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. Deve essere funzionante il sistema di allarme per il livello dei liquidi nell'impianto di depurazione, atto a informare i gestori dello stabilimento di eventuali malfunzionamenti.
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale dovrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
5. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito registro da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, i fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta.
7. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango e delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Dovranno essere effettuati 4 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: COD, BOD5, Azoto Ammoniacale , Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Fosforo Totale, Grassi e Oli, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore. I certificati analitici devono essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori. Essi si rendono necessari in relazione al carico volumetrico del refluo scaricato, alle sue caratteristiche (elevato carico organico) nonché alle caratteristiche/distanze del corpo recettore (con portata idrica pressoché nulla che non garantisce l'effetto diluizione).
9. I reflui provenienti dal locale salatoio devono essere inviati ai serbatoi di stoccaggio, come da progetto presentato con la presente modifica di AUA.
10. Deve essere effettuata una corretta gestione dei serbatoi di stoccaggio delle acque di salamoia di cui al punto precedente provvedendo ad un loro corretto e periodico svuotamento tale da mantenere sempre disponibile le volumetrie utili allo stoccaggio. Tali acque dovranno essere conferite a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
12. Non devono essere svolte attività di lavaggio di cisterne/contenitori, a servizio delle porcilaie, nell'area cortiliva esterna.
13. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Al punto di scarico S2 sono recapitate le acque reflue domestiche generate nello stabile (ex box provvisorio) in cui sono presenti gli spogliatoi e le acque reflue domestiche dell'alloggio del casaro.

La rete fognaria a servizio dello scarico S2 riceve inoltre una parte di acque meteoriche del cortile.

Il trattamento delle acque reflue domestiche avviene tramite un degrassatore di capacità di 1.100 litri, una fossa imhoff da 2,7 mc, e un filtro batterico anaerobico da 3,85 mc. L'impianto di trattamento esistente è dimensionato per 6AE.

Il corpo idrico recettore è il fosso stradale.

Sono presenti due ulteriori punti di scarico, denominati S1 e S4, in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche da pluviali e aree cortilive. Nella documentazione acquisita al protocollo n.178362 del 03/10/2024 è riportato che le aree di pertinenza su cui ricadono tali acque è relativa a zone di movimentazione, passaggio e parcheggio e pertanto non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della D.G.R. 286/2006.

La planimetria di riferimento è la Tavola UNICA acquisita al protocollo n. 62122 del 02/04/2025.

Prescrizioni

1. Considerato il sistema di trattamento depurativo delle acque reflue domestiche, dimensionato per massimo 6 AE, la Ditta deve rispettare il carico inquinante consentiti per lo scarico. Per qualunque tipologia di variazione nella qualità/quantità dello scarico, deve essere rivalutato l'adeguamento dell'impianto rispetto ai carichi inquinanti in ingresso e depurabili, procedendo a trasmettere adeguamento unitamente a domanda di modifica di AUA.
2. La ditta deve provvedere a realizzare la completa separazione delle acque bianche dalla rete delle acque reflue domestiche entro 120 giorni dal ricevimento della presente, previo titolo abilitativo edilizio, se e per quanto dovuto. La Ditta dovrà comunicare ad Arpae e al Comune di Campegine la data di conclusione dei lavori entro i successivi 30 giorni trasmettendo, unitamente, una planimetria aggiornata per la verifica delle opere finali esecutive.
3. A monte dello scarico in corpo idrico superficiale deve essere presente un pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
5. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
6. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata dal Tecnico competente in Acustica ambientale emerge che:

- i livelli acustici misurati all'interno del comparto, in periodo di riferimento diurno, rispettano i Limiti Assoluti di Immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campegine;
- i livelli acustici in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto, in periodo di riferimento diurno, non rispettano i Limiti Assoluti di Immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campegine;
- i livelli acustici in corrispondenza del ricettore maggiormente esposto, rispettano i Limiti Differenziali di Immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Campegine in periodo di riferimento diurno.

Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali indicate in domanda, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.